

Le finalità dell'educazione: Commento generale n. 1 del Comitato sui diritti dell'infanzia delle Nazioni Unite

Il seguente Commento generale n. 1, sulle finalità dell'educazione, è stato approvato dal Comitato sui diritti dell'infanzia il 17 aprile del 2001 nel corso della 32° sessione (doc. CRC/GC/2001/1).

Il Comitato pubblica regolarmente la sua interpretazione del contenuto delle norme sui diritti umani, nella forma di Commenti generali su questioni tematiche, al fine di assistere gli Stati parti nel compimento degli obblighi sanciti dalla Convenzione e di sostenere le organizzazioni internazionali e le agenzie specializzate nel conseguire la piena realizzazione dei diritti riconosciuti nella Convenzione.

Il Comitato sui diritti dell'infanzia è stato istituito dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia (art. 43) ed è composto da 18 esperti indipendenti, che hanno il compito di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell'attuazione degli obblighi contratti con la ratifica della Convenzione e dei due Protocolli Opzionali alla Convenzione, il Protocollo sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati e il Protocollo sulla vendita dei minori, la prostituzione e la pornografia minore.

Gli Stati parti si impegnano a sottoporre i propri Rapporti periodici al Comitato entro due anni dall'entrata in vigore della Convenzione e, in seguito, ogni cinque anni.

Convenzione sui diritti dell'infanzia, Articolo 29 (1)

«1. Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo* deve avere come finalità:

(a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;

(b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;

(c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;

(d) preparare il fanciullo a una vita responsabile in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza dei

* Per fanciullo e/o bambino si intende, come sancito nell'art. 1 della Convenzione, «ogni essere umano avente un'età inferiore a 18 anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile».

sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi e delle persone di origine autoctona;

(e) sviluppare nel fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale».

Portata dell'articolo 29 (1)

1. Il paragrafo 1 dell'articolo 29 della Convenzione sui diritti dell'infanzia è di vasta portata. Le finalità dell'educazione che l'articolo enuncia, e che sono state concordate da tutti gli Stati parti, promuovono, favoriscono e tutelano il valore più profondo della Convenzione: la dignità umana innata in ogni bambino e bambina e i suoi diritti indivisibili e inalienabili. Le finalità enunciate nei cinque sottoparagrafi dell'articolo 29 (1) sono tutte direttamente collegate alla realizzazione della dignità umana e dei diritti del bambino, tenendo conto delle esigenze particolari inerenti allo sviluppo e alla crescita del bambino. Gli obiettivi che si intende raggiungere sono: lo sviluppo olistico del pieno potenziale del bambino (29 (1) (a)), compreso lo sviluppo del rispetto dei diritti umani (29 (1) (b)), un elevato senso d'identità e di affiliazione (29 (1) (c)), la socializzazione e l'interazione del bambino con gli altri (29 (1) (d)) e con l'ambiente (29 (1) (e)).

2. L'articolo 29 non solo aggiunge al diritto all'educazione riconosciuto nell'articolo 28 una dimensione qualitativa, la quale riflette i diritti e la dignità insita nell'infanzia; esso insiste anche sulla necessità che l'educazione sia incentrata sul bambino, sia a misura di bambino, ne potenzi le capacità ed evidenzia la necessità che i processi formativi si basino sui principi che l'articolo enuncia (1). L'educazione alla quale ogni bambino ha diritto è pensata per fornire al bambino le capacità che gli permettano di affrontare la vita, potenziare le sue capacità al fine di godere appieno di tutti i diritti umani e favorire una cultura basata sui valori espressi da questi ultimi. L'obiettivo che si intende raggiungere è porre il bambino nella condizione di sviluppare le sue attitudini, la capacità di apprendimento, la dignità umana, l'autostima e la fiducia in se stesso. L'«Educazione» in questo contesto va al di là dell'istruzione formale per includere la vasta gamma di esperienze di vita e processi di apprendimento che permettono al bambino, individualmente o collettivamente, di sviluppare la propria personalità, la propria capacità e le proprie attitudini e di vivere una vita piena e soddisfacente all'interno della società.

3. Il diritto del bambino all'educazione non è solo una questione di accesso (art. 28) ma riguarda anche il contenuto. Un'educazione dai contenuti profondamente radicati nei valori dell'articolo 29 (1), risulta essere uno strumento indispensabile per ogni bambino per acquisire nel corso della propria vita una risposta equilibrata e a favore dei diritti umani alle sfide che accompagnano un'epoca di cambiamenti radicali dovuti alla

globalizzazione, alle nuove tecnologie e ad altri fenomeni connessi. Tali sfide includono i contrasti tra, *inter alia*, il globale e il locale; l'individuale e il collettivo; la tradizione e la modernità; le considerazioni a breve termine e quelle a lungo termine; la competizione e le pari opportunità; l'espansione della conoscenza e la capacità di assimilarla; lo spirituale e il materiale (2). Eppure, all'interno dei principali programmi e delle politiche nazionali e internazionali sull'educazione, gli elementi contenuti nell'articolo 29 (1) sembrano troppo spesso mancare o essere presenti solo in maniera superficiale.

4. L'articolo 29 (1) afferma che gli Stati parti concordano nel ritenere che l'educazione debba essere finalizzata a trasmettere una vasta gamma di valori. Questo accordo supera i confini religiosi, nazionali e culturali presenti in molte parti del mondo. A prima vista, alcuni dei differenti valori espressi nell'articolo 29 (1) potrebbero essere considerati, in alcune situazioni, in contrasto l'uno con l'altro. Pertanto, l'impegno per promuovere la comprensione, la tolleranza e l'amicizia tra i popoli, ai quali il paragrafo (1) (d) si riferisce, non sempre potrebbe essere automaticamente conciliabile con le politiche dirette, in conformità con il paragrafo (1) (c), allo sviluppo del rispetto dell'identità culturale, della lingua e dei valori del bambino, dei valori nazionali del paese nel quale vive, di quello dal quale proviene e delle civiltà diverse dalla sua. Infatti, parte dell'importanza di questo articolo giace precisamente nel riconoscimento della necessità di un approccio bilanciato all'educazione e di riconciliare i diversi valori attraverso il dialogo e il rispetto delle differenze. Inoltre, i bambini sono in grado di svolgere un ruolo fondamentale, facendo da ponte tra molte delle differenze che storicamente separano i popoli tra loro.

Funzioni dell'articolo 29 (1)

5. L'articolo 29 (1) è molto di più di un inventario o un elenco dei differenti obiettivi che l'educazione dovrebbe cercare di raggiungere. Nel contesto generale della Convenzione, esso evidenzia, *inter alia*, le seguenti dimensioni:

6. Primo: l'articolo sottolinea l'importanza della natura interconnessa degli articoli della Convenzione. Esso traccia, integra e completa una varietà di altri articoli e non può essere correttamente compreso indipendentemente da essi. In aggiunta ai principi generali della Convenzione – non discriminazione (art. 2), interesse superiore del bambino (art. 3), diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6) e diritto di esprimere opinioni e far sì che vengano prese in considerazione (art. 12) – possono essere citati molti altri articoli, tra cui i diritti e le responsabilità dei genitori (artt. 5 e 18), la libertà di espressione (art. 13), la libertà di pensiero (art. 14), il diritto all'informazione (art. 17), i diritti dei bambi-

ni disabili (art. 23), il diritto all'educazione alla salute (art. 24), il diritto all'educazione (art. 28) e i diritti linguistici e culturali dei bambini appartenenti a minoranze (art. 30).

7. I diritti dell'infanzia non sono valori separati o isolati, privi di un contesto, ma si inseriscono all'interno di un più ampio quadro etico che è in parte descritto nell'articolo 29 (1) e nel preambolo della Convenzione. Questo articolo provvede a rispondere in maniera specifica a molte delle critiche fatte alla Convenzione. Pertanto, ad esempio, tale articolo sottolinea l'importanza del rispetto dei genitori, della necessità di considerare i diritti all'interno del loro più ampio contesto etico, morale, spirituale, culturale o sociale e del fatto che la maggior parte dei diritti dell'infanzia non vengono imposti dall'esterno, ma sono radicati all'interno dei valori delle comunità locali.

8. Secondo: l'articolo attribuisce importanza al processo attraverso il quale il diritto all'educazione deve essere promosso. Pertanto, l'impegno per promuovere il godimento di altri diritti non deve essere compromesso e dovrebbe essere rafforzato dai valori trasmessi nel processo formativo. Ciò comprende non solo il contenuto del curriculum ma anche i processi formativi, i metodi pedagogici e l'ambiente all'interno del quale l'educazione ha luogo, sia che si svolga a casa, a scuola o altrove. I bambini non perdono i loro diritti umani varcando la soglia dei cancelli della scuola. Pertanto, ad esempio, è necessario fornire un'educazione nel rispetto della dignità dell'infanzia e che metta in condizione il bambino di esprimere liberamente la propria opinione in conformità con l'articolo 12 (1) e di partecipare alla vita scolastica. È necessario anche che l'educazione sia impartita nel rispetto dei limiti precisi riguardo alla disciplina riflessi nell'articolo 28 (2) e che promuova la nonviolenza a scuola. Il Comitato ha ripetutamente chiarito nelle sue osservazioni conclusive che l'uso di punizioni corporali non rispetta la dignità del bambino, né i limiti precisi riguardo alla disciplina scolastica. La conformità con i valori riconosciuti nell'articolo 29 (1) richiede chiaramente alle scuole di essere a misura di bambino e bambina nel senso più ampio del termine e di essere coerenti nel rispettare la dignità del bambino e della bambina. La partecipazione dei bambini alla vita scolastica, la creazione di comunità scolastiche e consigli studenteschi, l'educazione tra coetanei e il coinvolgimento dei bambini nei procedimenti disciplinari dovrebbero essere promossi come parte del processo di apprendimento e di realizzazione dei diritti.

9. Terzo: mentre l'articolo 28 si concentra sugli obblighi degli Stati parti di istituire dei sistemi scolastici e garantirvi l'accesso, l'articolo 29 sottolinea il diritto individuale e soggettivo a un'educazione specifica di qualità. In conformità con l'enfasi che la Convenzione accorda all'importanza di agire nell'interesse superiore del bambino, questo articolo evidenzia il messaggio di un'educazione incentrata sul bambino: ovvero che

L'obiettivo principale dell'educazione è lo sviluppo della personalità, delle attitudini e delle potenzialità del bambino, nel riconoscimento del fatto che ogni bambino possiede caratteristiche, interessi, capacità ed esigenze di apprendimento uniche (3). Pertanto, il curriculum deve avere un legame diretto con il contesto sociale, culturale, ambientale ed economico del bambino e delle sue necessità presenti e future considerando la sue capacità di sviluppo; i metodi di insegnamento dovrebbero essere creati a misura di ogni bambino e bambina e delle sue necessità. L'educazione deve essere finalizzata anche ad assicurare che il bambino acquisisca quelle capacità essenziali che gli permettano di affrontare la vita e che nessun bambino finisca la scuola senza avere acquisito la capacità di fronteggiare le sfide che la vita presenta. Tali capacità comprendono non solo il saper leggere e scrivere e contare, ma anche la capacità di prendere decisioni equilibrate; risolvere le controversie in maniera non-violenta; sviluppare uno stile di vita sano; sviluppare buone relazioni sociali e la responsabilità, il pensiero critico, la creatività e altre capacità che danno al bambino/a gli strumenti necessari a fare le proprie scelte nella vita.

10. La discriminazione, esercitata apertamente o meno, in uno qualsiasi dei campi elencati nell'articolo 2 della Convenzione, offende la dignità umana del bambino, compromette e addirittura annulla la sua capacità di beneficiare delle opportunità dell'educazione. L'accesso negato all'educazione è principalmente una questione legata all'articolo 28 della Convenzione, ma un effetto simile può essere provocato in vari modi anche attraverso la mancata adesione ai principi contenuti nell'articolo 29 (1). Per fare un esempio estremo, la discriminazione di genere può essere aggravata da pratiche come un curriculum incompatibile con i principi di uguaglianza di genere, con provvedimenti attraverso i quali si limitano i benefici che le bambine possono ottenere dall'educazione e attraverso ambienti ostili e insicuri che scoraggiano la partecipazione delle bambine. La discriminazione nei confronti dei bambini disabili è diffusa anche in molti sistemi educativi formali e in moltissimi ambienti educativi informali, compresa la casa (4). I bambini affetti da HIV/AIDS sono pesantemente discriminati in entrambi i luoghi (5). Tutte le pratiche discriminatorie sono in diretto contrasto con i requisiti contenuti nell'articolo 29 (1) (a), secondo cui l'educazione deve mirare allo sviluppo della personalità del bambino, delle sue capacità e attitudini mentali e fisiche in tutta la loro potenzialità.

11. Il Comitato desidera evidenziare anche i collegamenti tra l'articolo 29 (1) e la lotta contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e le connesse intolleranze. Il razzismo e i fenomeni a esso correlati prosperano laddove ci sono ignoranza, paure infondate di altre razze, etnie, religioni, culture e lingue e di altre forme di diversità, sfruttamento di pregiudizi, insegnamento o divulgazione di valori distorti. Fornire un'educazione che promuova una comprensione e un apprezzamento dei

valori riflessi nell'articolo 29 (1), includendo il rispetto per le differenze e la lotta alla discriminazione e al pregiudizio, risulta essere un antidoto valido e duraturo contro questi fenomeni. All'educazione deve essere accordata una delle più alte priorità in tutte le campagne contro i mali del razzismo e i fenomeni a esso correlati. L'accento deve essere posto anche sull'importanza dell'insegnamento riguardo alle cause del razzismo, di come è stato praticato nel corso della storia e in particolare come si manifesta o come si è manifestato all'interno di specifiche comunità. Un comportamento razzista non è qualcosa che viene praticato solo dagli «altri». Pertanto è importante concentrarsi sull'insegnamento dei diritti umani, dei diritti dell'infanzia e del principio di non discriminazione all'interno della comunità alla quale il bambino appartiene. Tale insegnamento può efficacemente contribuire alla prevenzione e all'eliminazione del razzismo, della discriminazione etnica, della xenofobia e di intolleranze collegate.

12. Quarto: l'articolo 29 (1) insiste su un approccio olistico all'educazione che assicuri che le opportunità educative riflettano un equilibrio appropriato tra la promozione degli aspetti fisici, mentali, spirituali ed emozionali dell'educazione, le dimensioni intellettuali, pratiche e sociali, e la promozione degli aspetti dell'infanzia e della vita adulta. L'obiettivo generale dell'educazione è quello di massimizzare la capacità e l'opportunità del bambino di far parte pienamente e in maniera responsabile di una società libera. Dovrebbe essere sottolineato che il tipo di insegnamento che si concentra principalmente sull'accumulo di conoscenze, che stimola la competizione e distribuisce un eccessivo carico di lavoro, potrebbe seriamente mettere in pericolo lo sviluppo armonioso delle capacità e attitudini del bambino in tutta la sua potenzialità. L'educazione dovrebbe favorire il bambino, ispirarlo e motivarlo. Le scuole dovrebbero promuovere un'atmosfera umana e permettere al bambino di svilupparsi in base alle sue capacità.

13. Quinto: l'articolo sottolinea la necessità di concepire e fornire un'educazione che promuova e rinforzi l'insieme di valori etici specifici sanciti nella Convenzione, compresa l'educazione alla pace, alla tolleranza, al rispetto per l'ambiente naturale in maniera integrata e olistica. Ciò potrebbe richiedere un approccio multidisciplinare. La promozione e il rafforzamento dei valori contenuti nell'articolo 29 (1) non sono solo necessari in riferimento a problemi globali, ma devono anche essere focalizzati sui problemi all'interno della comunità alla quale il bambino appartiene. A tal proposito l'educazione dovrebbe avere luogo all'interno della famiglia, ma anche le scuole e la comunità devono svolgere un ruolo importante a tal fine. Ad esempio, riguardo allo sviluppo del rispetto dell'ambiente naturale, l'educazione deve collegare le questioni ambientali e di sviluppo sostenibile a quelle socioeconomiche, socioculturali e demografiche. Analogamente, il rispetto per l'ambiente naturale dovrebbe essere appreso dai bambini a casa, a scuola e all'interno della

comunità e comprendere sia i problemi nazionali che internazionali, oltre a coinvolgere attivamente i bambini all'interno di progetti a livello locale, regionale o globale.

14. Sesto: l'articolo riflette il ruolo fondamentale svolto da appropriate opportunità educative nella promozione di tutti gli altri diritti umani e nella comprensione della loro indivisibilità. La capacità del bambino di far parte pienamente e in maniera responsabile di una società libera, può essere indebolita o compromessa non solo negando l'accesso all'educazione ma anche attraverso la mancata promozione della comprensione dei valori riconosciuti in questo articolo.

Educazione ai diritti umani

15. L'articolo 29 (1) può essere considerato come una pietra miliare per i vari programmi finalizzati all'educazione ai diritti umani, stabiliti dalla Conferenza Mondiale sui Diritti Umani, tenutasi a Vienna nel 1993 e promossi dalle agenzie internazionali. Tuttavia, ai diritti dell'infanzia non è sempre stata accordata la considerazione che meritano nel contesto di tali attività. L'educazione ai diritti umani dovrebbe fornire informazioni riguardo al contenuto dei trattati sui diritti umani; ma i bambini dovrebbero apprendere il significato di tali diritti vedendoli attuati nella pratica, sia a casa, a scuola o all'interno della comunità. L'educazione ai diritti umani dovrebbe essere un processo completo e permanente e i valori espressi da tali diritti dovrebbero cominciare ad avere riscontri concreti nella vita e nelle esperienze quotidiane dei bambini (6).

16. I valori contenuti nell'articolo 29 (1) sono importanti per i bambini che vivono in zone di pace ma lo sono certamente di più per coloro che vivono in situazioni di conflitto o di emergenza. Come stabilisce il Documento per l'Azione di Dakar, nel contesto di conflitti, calamità naturali e instabilità che hanno un impatto sui sistemi educativi, è importante che i programmi didattici siano condotti in modo tale da promuovere mutua comprensione, pace e tolleranza e che aiutino a impedire la violenza e il conflitto (7). Anche l'educazione sul diritto umanitario internazionale costituisce un'importante, ma troppo spesso trascurata, dimensione dell'impegno per dare attuazione all'articolo 29 (1).

Attuazione, monitoraggio, revisione

17. Le finalità e i valori riflessi in questo articolo vengono affermati in termini molto generali e le loro implicazioni coprono potenzialmente un ampio raggio. Ciò sembra avere indotto molti Stati parti a ritenere che non è necessario, o persino inappropriato, assicurare che i principi in questione siano riflessi nella legislazione o nelle direttive amministrati-

ve. Questa supposizione è totalmente ingiustificata. In assenza di una specifica approvazione formale nella legislazione o nella politica nazionale, sembra improbabile che i principi in questione siano o saranno utilizzati per influenzare realmente le politiche educative. Il Comitato, pertanto, sollecita gli Stati parti ad adottare i provvedimenti necessari a incorporare formalmente questi principi nelle loro politiche educative e nella legislazione a tutti i livelli.

18. Una promozione efficace dell'articolo 29 (1) richiede la rielaborazione dei curricula, affinché contengano i vari obiettivi dell'educazione, l'aggiornamento sistematico dei libri di testo e di altri materiali e tecnologie per l'insegnamento, così come delle politiche scolastiche. Tentare di imporre le finalità e i valori dell'articolo 29 al sistema esistente, senza incoraggiare nessun cambiamento più profondo, risulta essere un approccio totalmente inadeguato. I valori in questione non possono essere efficacemente integrati e pertanto resi compatibili con un curriculum più ampio, a meno che coloro ai quali spetta trasmettere, promuovere, insegnare e, nei limiti del possibile, esemplificare i valori, non siano convinti della loro importanza. Gli schemi di formazione precedenti e contemporanei all'insegnamento, che promuovono i principi riflessi nell'articolo 29 (1), sono pertanto essenziali per gli insegnanti, i dirigenti scolastici e per tutti coloro che sono coinvolti nell'educazione dell'infanzia. È importante anche che i metodi d'insegnamento usati a scuola riflettano lo spirito e la filosofia educativa della Convenzione sui diritti dell'infanzia e le finalità dell'educazione stabilite nell'articolo 29 (1).

19. Inoltre, l'ambiente scolastico stesso deve riflettere la libertà e lo spirito di comprensione, pace, tolleranza, uguaglianza tra i sessi e amicizia tra tutti i popoli e i gruppi etnici, nazionali e religiosi e gli indigeni, come enunciati nell'articolo 29 (1) (b) e (d). Una scuola che ammette che si verificano atti di bullismo o altre pratiche inammissibili e violente, non è una scuola che soddisfa le richieste dell'articolo 29 (1). L'espressione «educazione ai diritti umani» viene usata molto spesso in maniera tale da semplificare troppo le sue connotazioni. Ciò che è necessario fare, oltre all'educazione formale ai diritti umani, è promuovere i valori e le politiche che contribuiscono al rispetto di tali diritti non solo all'interno delle scuole e delle università ma anche all'interno della comunità in generale.

20. I vari provvedimenti che gli Stati parti devono attuare, in conformità con gli obblighi della Convenzione, saranno insufficientemente fondati in assenza di una più ampia diffusione del testo stesso della Convenzione, come prevista con le norme dell'articolo 42. Ciò faciliterà anche il ruolo dei bambini in quanto promotori e difensori dei diritti dell'infanzia nella loro vita quotidiana. Al fine di agevolare una diffusione più ampia, gli Stati parti dovrebbero comunicare i provvedimenti adottati per raggiungere tale obiettivo e l'Ufficio dell'Alto Commissario per i Diritti

Umani dovrebbe sviluppare un database completo delle versioni linguistiche della Convenzione che sono state prodotte.

21. I media, nel senso generale del termine, svolgono anch'essi un ruolo centrale sia nel promuovere i valori e le finalità riflessi nell'articolo 29 (1), sia nell'assicurare che le loro attività non compromettano gli sforzi compiuti da altri per promuovere quegli obiettivi. I governi sono obbligati dalla Convenzione, in conformità con l'articolo 17 (a), ad adottare i provvedimenti necessari per «incoraggiare i mass media a divulgare informazioni e materiali che hanno un'utilità sociale e culturale per il bambino» (8).

22. Il Comitato sollecita gli Stati parti a porre maggior attenzione all'educazione in quanto processo dinamico e a utilizzare meccanismi di valutazione con i quali misurare i cambiamenti nel tempo in riferimento all'articolo 29 (1). Ogni bambino ha il diritto di ricevere un'educazione di qualità, che a sua volta richiede un'attenzione alla qualità dell'ambiente di apprendimento, dei processi d'insegnamento e di apprendimento, dei materiali e del rendimento. Il Comitato sottolinea l'importanza di indagini atte a fornire una valutazione dei progressi compiuti, basate sulla considerazione dei punti di vista di tutti gli attori coinvolti nel processo, compresi i bambini che frequentano la scuola e anche quelli che non la frequentano, insegnanti e capi gruppo, genitori, amministratori e supervisor educativi. Riguardo a ciò, il Comitato enfatizza il ruolo del monitoraggio a livello nazionale, che tenta di assicurare che bambini, genitori e insegnanti possano dare il loro contributo nelle decisioni attinenti all'educazione.

23. Il Comitato sollecita gli Stati parti a sviluppare un piano d'azione nazionale completo al fine di promuovere e monitorare la realizzazione degli obiettivi elencati nell'articolo 29 (1). Qualora tale piano fosse inserito nel più ampio contesto di un piano d'azione nazionale per l'infanzia, di un piano d'azione nazionale per i diritti umani, o di una strategia nazionale per l'educazione ai diritti umani, il Governo deve assicurare che tale piano d'azione affronti tutte le questioni elencate nell'articolo 29 (1) adottando una prospettiva fondata sui diritti dell'infanzia. Il Comitato esorta le Nazioni Unite e gli altri organismi internazionali che si occupano di politiche educative e di educazione ai diritti umani a ricercare un migliore coordinamento così da rafforzare l'efficacia dell'attuazione dell'articolo 29 (1).

24. Preparare e attuare progetti che promuovano i valori espressi in questo articolo dovrebbe diventare parte della risposta standard dei governi a pressoché tutti i casi in cui si verifica una violazione dei diritti umani. Pertanto, ad esempio, nei casi in cui si verificano i più gravi episodi di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e altre forme di intolleranza che coinvolgono i minori di 18 anni, si presume che il Governo non

abbia fatto tutto quello che avrebbe dovuto per promuovere i valori espressi nella Convenzione in generale e nell'articolo 29 (1) in particolare. Provvedimenti aggiuntivi adeguati ai sensi dell'articolo 29 (1) dovrebbero pertanto essere adottati, includendo la ricerca e l'adozione di qualsiasi tecnica educativa che possa avere un impatto positivo sulla realizzazione dei diritti riconosciuti nella Convenzione.

25. Gli Stati parti dovrebbero considerare anche l'istituzione di una procedura di controllo che risponda alle denunce riguardo a pratiche o politiche esistenti non compatibili con l'articolo 29 (1). L'esigenza di procedure di controllo non implica necessariamente la creazione di nuovi organi legali, amministrativi ed educativi. Esse potrebbero essere affidate a istituzioni nazionali per i diritti umani o a organi amministrativi già esistenti. Il Comitato sollecita ogni Stato parte, al momento di presentare il resoconto su questo articolo, di verificare le reali possibilità, a livello nazionale o locale, di ottenere una revisione degli approcci considerati non compatibili con la Convenzione. Dovrebbero essere fornite informazioni sul modo in cui tali verifiche possono essere introdotte e su quante di esse possono essere esaminate durante il periodo in cui viene portato avanti il resoconto.

26. Al fine di focalizzare meglio il processo di verifica dei rapporti degli Stati parti sull'articolo 29 (1), e in conformità con il requisito contenuto nell'articolo 44 che i rapporti indichino fattori e difficoltà, il Comitato richiede a ogni Stato parte di fornire un'indicazione dettagliata all'interno dei rapporti periodici riguardo a ciò che considera prioritario all'interno della propria giurisdizione; tutto ciò richiede uno sforzo più concertato al fine di promuovere i valori riflessi in questa norma e di delineare un programma di attività al quale lo Stato propone di dedicare i successivi cinque anni al fine di affrontare i problemi identificati.

27. Il Comitato si rivolge agli organismi e alle agenzie delle Nazioni Unite e ad altri organismi competenti, il cui ruolo è sottolineato nell'articolo 45 della Convenzione, perché contribuiscano più attivamente e sistematicamente al lavoro del Comitato in riferimento all'articolo 29 (1).

28. L'attuazione di piani d'azione nazionali esaustivi per rafforzare la conformità con l'articolo 29 (1) richiederà risorse umane e finanziarie che dovrebbero essere disponibili nella massima misura possibile, in conformità con l'articolo 4. Pertanto, il Comitato considera che la ristrettezza di risorse non possa fornire una giustificazione per il fallimento dello Stato parte nell'adottare tutti o quasi tutti i provvedimenti richiesti. In questo contesto, e alla luce degli obblighi sugli Stati parti di promuovere e incoraggiare la cooperazione internazionale sia in termini generali (artt. 4 e 45 della Convenzione), sia in riferimento all'educazione (art. 28 (3)), il Comitato sollecita gli Stati parti a provvedere allo sviluppo della cooperazione al fine di assicurare che i loro programmi siano preparati in

maniera tale da tenere in piena considerazione i principi contenuti nell'articolo 29 (1).

Note

1. A tal proposito, il Comitato prende nota del Commento generale n. 13 (1999) del Comitato sui diritti economici, sociali e culturali relativo al diritto all'educazione riguardante, *inter alia*, le finalità dell'educazione in base all'articolo 13 (1) del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali. Il Comitato richiama l'attenzione anche sulle indicazioni generali relative alla forma e al contenuto dei rapporti periodici che gli Stati parti devono sottoporre in base al paragrafo 1 (b) dell'articolo 44 della Convenzione (CRC/C/58), paragrafi 112-116.
2. Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, *Learning: The Treasure Within*, Rapporto della Commissione Internazionale sull'Educazione per il XXI Secolo, 1996, pp. 16-18.
3. Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, *The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education*, 1994, p. viii.
4. Vedere Commento Generale No. 5 (1994) del Comitato sui diritti economici, sociali e culturali relativo alle persone con disabilità.
5. Vedere le raccomandazioni adottate dal Comitato sui diritti dell'infanzia successivamente alla giornata di discussione generale intitolata «Children living in a world with HIV/AIDS» del 1998 (A/55/41, para. 1536).
6. Vedere la Risoluzione 49/184 dell'Assemblea generale del 23 dicembre 1994 sulla proclamazione della decade dedicata dalle Nazioni Unite all'Educazione ai Diritti Umani.
7. *Education for All: Meeting Our Collective Commitments* adottato al Forum Mondiale sull'Istruzione tenutosi a Dakar il 26-28 aprile 2000.
8. Il Comitato richiama alle raccomandazioni, a tale riguardo, che sono emerse durante la discussione generale nel 1996 su bambini e media (v. A/53/41, para. 1396).